

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI (ai sensi dell'art. 1, commi 102–110, L. 30 dicembre 2025, n. 199)

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ribera della definizione agevolata delle proprie entrate, in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. La procedura è emanata in osservanza dei principi di legalità, capacità contributiva e autonomia finanziaria di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, nonché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento tributario recati dallo Statuto dei diritti del contribuente.
3. La definizione agevolata consente l'estinzione dei debiti maturati mediante il pagamento integrale della sola quota capitale (tassa, imposta o entrata patrimoniale principale) con esclusione delle sanzioni amministrative e tributarie e degli interessi. Restano in ogni caso dovuti gli importi non agevolabili per legge e le spese vive documentate già sostenute dall'Ente, ivi incluse le spese di notificazione degli atti.
4. La definizione agevolata disciplinata dal presente atto si applica esclusivamente ai debiti tributari e patrimoniali formati o accertati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025, che risultino gestiti e riscossi direttamente dall'Ente.
5. Sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i carichi affidati per la riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di estendere la definizione agevolata anche a tali carichi con successivo e separato provvedimento, qualora intervengano norme statali, direttive ministeriali o protocolli operativi che ne regolamentino le modalità tecniche di attuazione.
6. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - incremento della riscossione e tutela dei bilanci: ottimizzare il recupero dei crediti di difficile esigibilità gestiti direttamente dall'Ente favorendo l'introito di entrate spendibili nel rigoroso rispetto degli equilibri di bilancio;
 - deflazione del contenzioso e delle procedure coattive: favorire la rapida chiusura delle liti pendenti presso le Corti di Giustizia Tributaria e l'estinzione delle procedure di riscossione forzata interna basate su accertamenti esecutivi, riducendo i costi gestionali;
 - promozione della compliance: incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso procedure trasparenti e l'utilizzo di tecnologie digitali.

Art. 2 – Ambito di applicazione oggettivo – Entrate ammesse

1. Sono ammessi alla definizione agevolata, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, esclusivamente i seguenti tributi e canoni di competenza del Comune di Ribera, in relazione ai periodi di rispettiva vigenza normativa:
 - a) Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), quest'ultimo limitatamente ai periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2019;
 - b) Tassa sui Rifiuti (TARI);
 - c) Canone Unico Patrimoniale (CUP), di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021;
 - d) Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), limitatamente ai periodi fino al 31 dicembre 2020.

2. L'elencazione di cui al comma 1 ha carattere tassativo. Restano, pertanto, escluse dalla definizione agevolata tutte le altre entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente ancorché astrattamente definibili ai sensi della normativa statale.

3. La definizione agevolata per il Canone Unico Patrimoniale (CUP) e per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) riguarda unicamente le sanzioni e gli interessi. Non è in alcun modo riducibile o disapplicabile l'indennità per occupazioni o impianti abusivi (art. 1, comma 821, lett. g, Legge n. 160/2019) in quanto tale somma rappresenta la tariffa dovuta per l'uso del suolo e ha natura corrispettiva, non sanzionatoria.

Art. 3 – Ambito temporale, procedimentale e tipologie di debiti definibili

1. La definizione agevolata si applica esclusivamente ai debiti tributari e patrimoniali di cui all'art. 2, comma 1, formati o accertati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025, indipendentemente dalla data di notifica dei relativi atti, con espressa esclusione dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).
2. Sono ammessi alla definizione i debiti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino in qualunque fase del procedimento di gestione e riscossione diretta da parte dell'Ente con espressa esclusione dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).
3. La definizione è ammessa anche per la regolarizzazione di omessi o parziali versamenti di rate relativi a piani di rateazione precedentemente concessi dall'Ente (es. accertamento con adesione, mediazione o conciliazione giudiziale) che risultino scaduti alla data del 1° gennaio 2026.
4. La presentazione dell'istanza di adesione per debiti oggetto di controversia non determina, di per sé, la sospensione automatica del processo né dei termini processuali. Il contribuente può chiedere al giudice tributario la sospensione del processo o il rinvio dell'udienza nei casi e con le modalità previste dalla normativa statale vigente in materia di giustizia tributaria. Il giudizio si estingue a seguito del perfezionamento della definizione mediante deposito dell'atto di rinuncia al ricorso e della prova dell'avvenuto pagamento; le spese di lite sono regolate secondo la disciplina processuale vigente, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 4 – Entrate escluse dalla definizione agevolata

1. In conformità ai limiti posti dalla normativa statale e alle finalità del presente Regolamento, restano in ogni caso escluse dalla definizione agevolata le seguenti entrate: a) l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), le addizionali comunali a tributi erariali e le compartecipazioni a tributi statali; b) il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA), in quanto addizionale di spettanza provinciale o metropolitana applicata alla TARI; c) le somme dovute a titolo di indennità per occupazioni o impianti abusivi relative al Canone Unico Patrimoniale (CUP) in quanto aventi natura corrispettiva e non sanzionatoria, ferma restando la definibilità delle sanzioni ad esse collegate; d) le entrate derivanti da sanzioni edilizie e urbanistiche, contributi di costruzione, oneri di urbanizzazione e somme vincolate per legge a specifica destinazione; e) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; f) le controversie aventi ad oggetto dinieghi di rimborso, espressi o taciti, in quanto non riguardanti posizioni debitorie del contribuente e pertanto non definibili ai sensi del presente Regolamento; g) i carichi affidati per la riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R); h) ogni altra entrata per la quale la legge statale o regionale escluda espressamente forme di definizione agevolata.
2. Per l'IMU relativa agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando quanto già disciplinato all'art. 2 del presente Regolamento, la definizione agevolata opera nei limiti

della quota di spettanza comunale. Nei casi in cui sia stato emesso un avviso di accertamento divenuto definitivo, l'intero gettito – comprensivo anche della quota erariale – è incassato dal Comune ed è integralmente oggetto di definizione agevolata, ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. L'elencazione di cui al comma 1 ha carattere tassativo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 104, della Legge n. 199/2025, il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di introdurre, con apposita deliberazione, forme di definizione agevolata con riferimento ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, di cui alla lettera g), qualora sopravvenute norme statali o disposizioni attuative ne consentano l'applicazione.
4. Eventuali modifiche o deroghe alle esclusioni di cui al comma 1, motivate da esigenze di equilibrio di bilancio o da nuove disposizioni legislative, devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere obbligatorio dell'organo di revisione.

Art. 5 – Ambito soggettivo, soggetti beneficiari e contenzioso pendente

1. Possono beneficiare della definizione agevolata tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che risultino debitori per i tributi e le entrate di cui all'articolo 2, inclusi i coobbligati in solido. Il perfezionamento della definizione da parte di un coobbligato giova a favore degli altri estinguendo l'obbligazione per l'intero carico definito.
2. La definizione è ammessa anche per i soggetti sottoposti a procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento e insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa) o alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, a condizione che l'adesione e i relativi pagamenti avvengano nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal presente Regolamento, salvo diversa disposizione inderogabile dettata dal provvedimento del giudice.
3. La presentazione dell'istanza di adesione per debiti oggetto di controversia tributaria in cui è parte il Comune di Ribera non determina la sospensione automatica del processo; il contribuente può chiedere la sospensione del processo ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (o delle norme analoghe previste per il rito ordinario), nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
4. Il contribuente, con la presentazione della domanda di adesione, manifesta la volontà di definire la controversia pendente. Ai fini della sospensione del giudizio, il debitore può depositare presso l'organo giurisdizionale copia dell'istanza di adesione e della documentazione attestante i pagamenti effettuati, chiedendo la sospensione del processo nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il perfezionamento della definizione comporta l'obbligo per il contribuente di depositare l'atto di rinuncia al ricorso ai fini dell'estinzione del giudizio.
5. Il perfezionamento della definizione determina l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso, nei termini previsti dalla normativa processuale vigente. Il Comune, verificato l'integrale pagamento delle somme dovute, rilascia attestazione di regolarità ai fini del deposito in giudizio. Le spese di lite sono regolate secondo la disciplina processuale vigente; le parti possono concordare la compensazione, totale o parziale, nel rispetto delle norme inderogabili in materia di rinuncia ed estinzione del giudizio. Restano a carico delle parti che le hanno anticipate le spese vive (ivi incluse le spese di notifica e il contributo unificato).

Art. 6 – Modalità di adesione, termini di pagamento e rateizzazione

1. I soggetti interessati devono presentare istanza di adesione entro il termine perentorio indicato nell'Avviso pubblico, in ogni caso non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento nel sito internet istituzionale dell'Ente. La

- domanda è presentata tramite portale web dedicato ovvero tramite Posta Elettronica Certificata (PEC); è altresì ammessa la presentazione in formato cartaceo al protocollo dell'Ente nei casi di comprovata oggettiva impossibilità di utilizzo dei canali digitali.
2. La domanda, redatta su modello predisposto dall'Ente, deve indicare analiticamente i debiti che si intendono definire, l'annualità e gli estremi degli atti notificati. Per le annualità non ancora oggetto di accertamento (versamento spontaneo), il contribuente deve allegare la dichiarazione omessa o rettificativa.
 3. L'Ufficio competente, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al contribuente: a) l'accoglimento della domanda con il prospetto di liquidazione delle somme dovute (capitale e oneri accessori non condonabili); b) l'eventuale diniego motivato, totale o parziale, impugnabile nei termini di legge.
 4. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza relativi ai carichi oggetto di definizione fino al perfezionamento della stessa ovvero alla sua eventuale decadenza.
 5. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento. È ammesso il pagamento in un'unica soluzione o in forma rateale fino a 30 rate bimestrali. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100 ad eccezione della rata a residuo.
 6. Il versamento delle somme dovute è effettuato preferibilmente tramite il sistema PagoPA. Per le entrate di natura tributaria (IMU e TARI) è ammesso l'utilizzo del Modello F24. Per i residenti all'estero è ammesso il versamento tramite bonifico bancario, purché sia garantita la tracciabilità e la corretta imputazione delle somme.
 7. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi di rateazione calcolati al tasso di interesse legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, in regime di interesse semplice sul capitale residuo, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della prima rata e fino alla data di pagamento di ciascuna rata.
 8. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica soluzione o di una sola rata comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata. In caso di decadenza, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non è possibile accordare una nuova rateazione agevolata. Conseguentemente, per il recupero del debito residuo (comprensivo di sanzioni e interessi originari), l'Ente emette un «provvedimento di decadenza con intimazione ad adempiere», avente natura esclusivamente ricognitiva e non impositiva. Tale provvedimento, unitamente alla dichiarazione di adesione, costituisce titolo per le procedure esecutive e cautelari. Non si considera tardivo il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza del termine (lieve ritardo).
 9. La presentazione dell'istanza sospende i termini di pagamento delle rate relative a precedenti dilazioni in corso fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata. I versamenti effettuati anteriormente alla presentazione dell'istanza restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili; ai fini della determinazione delle somme dovute in definizione agevolata, sono scomutate esclusivamente le somme già versate a titolo di capitale e di spese non agevolabili, mentre le somme versate a titolo di sanzioni e interessi restano acquisite.

Art. 7 – Effetti della presentazione dell'istanza e sospensione delle procedure

1. Dalla data di presentazione di un'istanza di adesione validamente redatta e fino al perfezionamento della definizione ovvero alla sua eventuale decadenza, sono sospesi i termini di versamento delle somme dovute per i carichi oggetto della definizione. La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, presentata dal contribuente con riferimento ad avvisi di accertamento emessi ma non ancora notificati ovvero ad annualità in

fase di pre-accertamento, costituisce riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 del Codice Civile e produce effetti di acquiescenza sostanziale alla pretesa tributaria dell'Ente e la preclusione di ogni contestazione nel merito. A tal fine, il modulo di domanda predisposto dall'Ente contiene un'espressa clausola di presa di conoscenza dell'atto e di incondizionato riconoscimento del debito nell'an e nel quantum.

2. Il pagamento integrale delle somme dovute (in unica soluzione o nell'ultima rata del piano) determina l'estinzione definitiva del debito. Il Comune procederà d'ufficio allo sgravio definitivo delle quote condonate e alla revoca di ogni misura cautelare o esecutiva ancora pendente, senza ulteriori oneri per il contribuente, fatti salvi i diritti di notifica già maturate dall'Ente e le spese vive documentate.
3. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento (superiore a cinque giorni di tolleranza) dell'unica rata o di una sola delle rate, la sospensione di cui al presente articolo cessa di avere effetto. Il Comune riprenderà immediatamente le ordinarie attività di recupero coattivo dell'intero debito originario (comprensivo di sanzioni e interessi), scomputando unicamente le somme già versate che resteranno acquisite a titolo di acconto.

Art. 8 – Benefici della definizione agevolata

1. Il perfezionamento della definizione agevolata, mediante il pagamento integrale delle somme dovute nei termini stabiliti dal presente Regolamento, comporta i seguenti benefici:
 - a) esclusione integrale (100%) delle sanzioni amministrative e tributarie;
 - b) esclusione degli interessi maturati fino alla data di presentazione dell'istanza;
 - c) restano dovuti gli oneri e le spese non agevolabili per legge (incluse le spese di notificazione degli atti e le spese vive documentate), secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Restano in ogni caso dovuti dal contribuente e devono essere versati integralmente:
 - a) la quota capitale (tributo o entrata patrimoniale principale);
 - b) le spese di notifica degli atti impositivi e degli accertamenti esecutivi;
 - c) gli interessi di rateazione sulle rate successive alla prima, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
3. I pagamenti effettuati anteriormente alla presentazione dell'istanza restano definitivamente acquisiti al bilancio comunale e non sono rimborsabili; ai fini della determinazione delle somme dovute in definizione agevolata, sono scomputate esclusivamente le somme già versate a titolo di quota capitale e di spese non agevolabili, mentre le somme versate a titolo di sanzioni e interessi restano definitivamente acquisite.
4. Il perfezionamento della definizione agevolata da parte di uno dei coobbligati in solido determina l'estinzione dell'obbligazione anche nei confronti degli altri soggetti obbligati.
5. A seguito dell'integrale e tempestivo versamento delle somme dovute, accertato dagli uffici comunali, l'Ente rilascia attestazione di regolarità e provvede d'ufficio allo sgravio definitivo delle quote oggetto di definizione.

Art. 9 – Efficacia, pubblicità e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, che ha valore di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, in deroga alle ordinarie tempistiche previste per i regolamenti sulle entrate.
2. Copia del presente Regolamento è trasmessa, a cura degli uffici competenti ed entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per le finalità statistiche e di monitoraggio previste dalla normativa vigente.

3. L'apertura dei termini per l'adesione è subordinata alla pubblicazione di apposito Avviso pubblico. Dalla data di pubblicazione dell'Avviso decorre il termine perentorio, non inferiore a 60 giorni, entro il quale i contribuenti possono presentare istanza di adesione.
4. Al fine di garantire l'equità, la trasparenza e la semplificazione del rapporto con il cittadino, l'Ente, nel rispetto dell'articolo 1, comma 106, della Legge n. 199/2025, assicura anche l'utilizzo di tecnologie digitali (quali PEC e piattaforme telematiche dedicate) per la presentazione delle domande e l'utilizzo del sistema PagoPA per i versamenti, garantendo la tracciabilità delle operazioni.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché i principi generali dell'ordinamento tributario e le norme dello Statuto dei diritti del contribuente.
6. I dati personali acquisiti nell'ambito della procedura sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della definizione agevolata, secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.